



Perché pagare i diritti d'autore se le rappresentazioni sono gratuite?

Nota informativa

Spesso si pensa che l'assenza di incassi da biglietteria esoneri l'ente organizzatore dal pagamento dei diritti d'autore.

Ma non è così: il fatto che uno spettacolo venga presentato nell'ambito di un festival all'aperto o che un teatro organizzi una rappresentazione gratuita nel proprio foyer non significa che non vi siano diritti d'autore da pagare.

Esistono molteplici ragioni per proporre uno spettacolo gratuito ed è spesso attraverso questo canale che un nuovo pubblico scopre l'offerta culturale. Ma ciò non significa che il costo dello spettacolo sia pari a zero per l'ente organizzatore né che quest'ultimo possa imporre la propria scelta di gratuità all'autrice o all'autore.

Se sembra ovvio retribuire gli interpreti in occasione di una rappresentazione gratuita per il pubblico, dovrebbe essere altrettanto ovvio versare i diritti di rappresentazione agli autori e alle autrici. Ognuno deve poter vivere del proprio lavoro.

Le società di gestione intervengono secondo il principio di proporzionalità: la remunerazione dei loro membri varia in funzione del successo delle loro opere.

Le tariffe di riscossione dei diritti d'autore tengono conto delle diverse modalità di rappresentazione. Quando l'ingresso è gratuito, il calcolo dei diritti d'autore viene effettuato o sul prezzo di vendita dello spettacolo, oppure su un importo minimo per rappresentazione.

L'ente organizzatore dovrà provvedere a prevedere una voce «diritti d'autore» nel proprio bilancio, allo stesso titolo, ad esempio, delle voci «rimborso spese degli artisti» o «spese di trasporto».

Tariffe di riscossione (teatro professionale) e Condizioni generali di intervento e di riscossione per le rappresentazioni sotto forma di spettacolo dal vivo (CGSV):

<https://ssa.ch/it/documentazione/tariffe-ente-utilizzatore/> Teatro

Serata privata? Gratuita per gli invitati?

Molti credono che in questi casi «non ci siano diritti d'autore». In realtà, i diritti d'autore sono comunque dovuti.

Questi eventi sono raramente gratuiti per l'organizzatore, che affitta una sala, noleggia attrezzature, ingaggia e retribuisce il personale, ecc. La SSA non vede quindi perché l'autore o l'autrice che ha creato lo spettacolo, che spesso costituisce il momento clou della serata, non debba essere retribuito/a.

Secondo la legislazione vigente, i diritti d'autore sono dovuti non appena l'ambito dell'evento va oltre la cerchia della famiglia e degli amici **stretti**. Sono quindi da pagare, in particolare, per le serate aziendali, associative, ecc. Allo stesso modo, la gratuità dell'ingresso non esonera l'organizzatrice o l'organizzatore dal pagamento dei diritti d'autore.



In questo caso, i diritti vengono calcolati sulla base di una tariffa fissa per posto disponibile o sul prezzo di vendita dello spettacolo, a seconda della formula più favorevole all'autore o all'autrice. Le imprese che vendono spettacoli dovranno assicurarsi di includere clausole chiare in materia di diritti d'autore nei contratti che stipulano con terzi.

Tariffe di riscossione (teatro professionale) e Condizioni generali di intervento e di riscossione per le rappresentazioni sotto forma di spettacolo dal vivo (CGSV):

<https://ssa.ch/it/documentazione/tariffe-ente-utilizzatore/> Teatro

Clausola contrattuale per i contratti di vendita:

<https://ssa.ch/it/documentazione/promemoria-ente-utilizzatore/> Teatro e Danza/ Diritti di rappresentazione in Svizzera e all'estero